



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

DISCIPLINARE DI GARA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ordinario anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022.

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando relativamente alla procedura di gara, ai requisiti e alle modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

ENTE APPALTANTE

Comune di Ternengo

Piazza Cengo Romano Ruggero 2

13844 – TERNENGO (BI)

Telefono 015/461564 – 015/8462291

Telefax 015/8462745

Indirizzo internet www.comune.ternengo.bi.it

Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al Comune di Ternengo, e-mail Ternengo@ptb.provincia.biella.it

Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi della presente gara possono richiedersi al Comune di Ternengo

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA - ENTITA' E CORRISPETTIVO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio del Comune di Ternengo, alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare e dalla lettera di invito, documenti approvati con Determinazione n. del

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allegato IIA l'affidamento riguarda i servizi di cui alla categoria 2, Servizi di trasporto terrestre – CPV 60112000

Entità dell'appalto

Valore complessivo presunto dell'appalto, per la durata di cinque anni, **€ 35.000,00 oltre iva di legge.**

Il valore è stato determinato tenendo conto del numero complessivo presunto di chilometri di percorrenza, nel periodo considerato, di **Km 20.000** e del corrispettivo posto a base di gara, **fissato in € 1,75 per ogni chilometro**, oltre all'IVA di legge.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAPACITA' RICHIESTE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. 50/2016 E SS.MM.II., e art. 1, comma 8, direttiva 2004/18, nonché i concorrenti con sede in stati membri all'Unione Europea .

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di consorzi stabili è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' fatto divieto ai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), e c) d.lgs.50/2016 partecipano alla gara, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara medesima.

I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali, tecnici, organizzativi, finanziari appresso indicati:

a) REQUISITI DI IDONEITA' MORALE

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, **salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, o nei cui riguardi siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

- nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67, d.lgs. 159/2011 (**l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società**); o che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l'esclusione/il divieto opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Ai sensi dell'art. 80 e art. 83, del codice, il concorrente DEVE indicare, **a pena di esclusione**, tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della NON MENZIONE.

L'esclusione dalla procedura di gara è comminata in tutti i casi in cui il concorrente abbia omesso l'indicazione di una sentenza di condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave.

- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; **l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;**

- che hanno commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- che secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#);



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

- nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008;

- nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

- che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. **La verifica e l'esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.**

- nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

- che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;

- nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

- nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300;

Ai sensi dell'art. 80, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016 le cause di esclusione di cui sopra non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

La prova del possesso dei requisiti di idoneità morale viene fornita dal concorrente presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema allegato alla lettera di invito, predisposto dall'Amministrazione appaltante e costituente parte integrante della lettera (all. b).

Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente, allegando fogli a parte.

I requisiti elencati devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

b) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

E TECNICA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la seguente attività: " trasporto di persone", coincidente con quella oggetto della gara;
- 2) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 (già D.M. 20 dicembre 1991, n. 448), o equivalente titolo comunitario;
- 3) avere un fatturato globale medio nel triennio 2010, 2011, 2012 di importo pari almeno all'importo dell'appalto in oggetto (il triennio di riferimento considerato è quello per il quale i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale risultano effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati);
- 4) esercizio documentato di almeno due servizi analoghi, con riferimento all'ultimo triennio, a quelli oggetto dell'appalto dell'importo pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara di € 17.000,00 (con chiare indicazioni del committente, tipologia di servizio e ammontare del fatturato);
- 5) disporre di personale qualificato, da destinare all'espletamento del servizio in oggetto, idoneo a svolgere tali prestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 " *Personale addetto al servizio. Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro – Norme sulla sicurezza del lavoro*" del Capitolato speciale;
- 6) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, il requisiti di cui al punto 1), 2) e 6), devono essere posseduti da tutti i soggetti che formano o formeranno il raggruppamento o il consorzio; i requisiti di cui al punto 3), 4) e 5) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non inferiore al 10%.

- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (d.lgs. 50/2016, art. 48). Tale percentuale deve rispettare il principio secondo cui la capogruppo deve eseguire la quota d'appalto che serve a raggiungere il minimo per detenere la quota di qualificazione maggioritaria (art. 275, comma 2, periodo 2° d.P.R. 207/2011). Al fine di potersi verificare in sede di gara il rispetto di tale principio, a pena di esclusione, "devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati" (art. 48, comma 4, del codice).

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, o di qualificazione (possesso dell'attestazione SOA), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

In relazione a ciò, **l'Impresa avvalentesi o principale** dovrà allegare, a pena d'esclusione, alla documentazione di gara, le dichiarazioni/documentazioni indicate al comma 2 dell'art. 89 cit., lett. a, c, d, e, f e g, quindi:

- 1) **dichiarazione sottoscritta** dal legale rappresentante, **con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore**, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) **contratto in originale o copia autentica** ex art. 18 d.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 89, d.lgs 50/2016
 - a) **oggetto:** le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) **durata;**
 - c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che, appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Dell'Impresa avvalsa o ausiliaria, a pena d'esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:

- 1) **una dichiarazione sottoscritta** dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell'impresa ausiliaria o avvalsa:



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

- attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 e art 83 del d.lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- l'obbligo verso il concorrente e verso l'Amministrazione comunale di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 del citato decreto legislativo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara.;

2) dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che, a termini dell'art. 89 comma 8, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta).

Ai sensi del comma 11 del sopra citato articolo, l'Amministrazione comunale trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Gli operatori economici partecipanti alla procedura hanno l'obbligo di presentare offerte, che al di là del loro profilo tecnico-economico, devono avere le caratteristiche della completezza, completezza, serietà, segretezza e indipendenza.

In particolare:

1. Il plico, **a pena di irricevibilità**, deve pervenire entro **il termine perentorio** del giorno **30/06/2017 ore 12.00**

al seguente indirizzo:

Comune di Ternengo

**Piazza Cengo Romano Ruggero 2
13844 – TERNENGO (BI)**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti del plico spedito o dello smarrimento dello stesso, indipendentemente dal sistema di spedizione utilizzato.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio incaricato.

Il plico potrà essere consegnato a mano, **dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì e il mercoledì entro il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascerà apposita ricevuta.**

2. Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che assicuri l'integrità dello stesso e ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili secondo le indicazioni dell'AVCP per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).

3. Sul plico esterno, **a pena di irricevibilità**, deve essere indicata la dicitura **NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;**

4. Il plico esterno deve indicare l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso - recare all'esterno i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita IVA, e nel caso di raggruppamento l'indicazione di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento medesimo, ai fini di procedere alla verifica circa la presenza di eventuali annotazioni riportate nel casellario delle imprese;

5. **Il plico deve contenere tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

d) "**Busta A - Documentazione**"

e) "**Busta B – Offerta Qualitativa**"



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

f) "Busta C - Offerta Quantitativa

Nella Busta A DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente **in originale, leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore**; alla dichiarazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti **non ancora costituiti**, deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti **già costituiti**, deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/ dal gruppo e deve indicare le imprese partecipanti alla riunione.

Dovrà inoltre allegarsi: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale.

- E' nulla la domanda priva di sottoscrizione o illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore

2) dichiarazione/i sostitutiva/e (schema allegato "B") ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente **in originale, leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione**, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

La/e dichiarazione/i di cui sopra deve/devono essere prodotta/e e sottoscritta/e:

dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di **consorzi** di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal consorzio e dai consorziati per il quale il consorzio concorre.

Nel caso raggruppamenti **non ancora costituiti** di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), e), d.lgs. 50/2016 la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

nel caso di raggruppamenti **già costituiti** la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi ai requisiti di partecipazione dell'impresa mandataria/del consorzio/del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti;

- E' nulla la dichiarazione priva di sottoscrizione o illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore

3) n. 2 dichiarazioni di esecuzione, attestanti di aver prestato nell'ultimo triennio almeno due servizi analoghi, di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara di € 17.000,00 (con chiare indicazioni del committente, tipologia di servizio e ammontare del fatturato), oppure fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia di un valido documento di identità dello stesso, ovvero in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

4) Copia della certificazione di qualità UNI EN ISO, in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia di un valido documento di identità dello stesso, ovvero in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

5) **Garanzia di € 700,00 pari al 2% del prezzo complessivo indicato nella lettera** sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 comma 1 e 4, e 83, comma 1-bis del codice. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria o con cauzione incompleta, così come previsto dal codice, sarà esclusa.

La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, redatta secondo lo **schema tipo 1.1** del Decreto Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La garanzia fideiussoria, deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, e alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Ai sensi del citato decreto gli offerenti possono presentare la sola scheda tecnica – Schema Tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, (artt. 84, comma 7 e 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016), **in tal caso va allegata in copia conforme.**

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di g.e.i.e. (soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), e), f), del d.lgs. 50/2016), la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: "la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese (denominazione) con sede in e (denominazione).....con sede in, che partecipano in associazione temporanea di imprese ovvero in consorzio ovvero g.e.i.e. non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante.

6) **Impegno del fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di avvalimento la cauzione definitiva deve menzionare anche l'impresa ausiliaria.

7) **modello GAP - PARTECIPANTI** compilato in ogni sua parte da parte di tutti i concorrenti.

A seguito della mancata presentazione da parte del concorrente del suddetto documento, la stazione appaltante ammette l'interessato alla regolarizzazione dell'offerta successivamente all'aggiudicazione provvisoria.

Si precisa che:

- Tutte le dichiarazioni (domanda, dichiarazione, ecc.) devono essere presentate e sottoscritte dal Legale Rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ecc.), oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare per facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati, nell'interesse dei partecipanti.

- Le documentazioni di cui ai punti 1), 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

- La mancanza o la non correttezza delle dichiarazioni o dei documenti di cui ai punti 1), 2), 5), 6) e 7) comporta l'**esclusione**.

- **La falsa dichiarazione o la falsa documentazione presentata in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara, ferme restando le responsabilità penali e le altre conseguenze previste dalla legge, comporta l'esclusione dalla gara, se rilevata in detta sede, o la risoluzione del rapporto, se rilevata successivamente all'aggiudicazione.**

La **Busta B "OFFERTA QUALITATIVA** deve contenere, a pena di esclusione:

Relazione illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni

richieste secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara, cui si

rinvia. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, **in originale, leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore**, redatta in lingua italiana e



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

presentare preferibilmente i seguenti standard:

foglio A4

interlinea 1.5

carattere Times New Roman

corpo del testo 12

la relazione dovrà essere altresì munita di un **INDICE** riportante almeno i capitoli e/o la ripartizione, quali:

a1) qualità dei mezzi impiegati

a2) numero di autisti in organico in possesso di patente di guida e CAP

a3) numero di autisti in organico assegnati al servizio di trasporto scolastico con riferimento agli anni di esperienza nell'ambito del trasporto scolastico

a4) sistema di sostituzione delle assenze dei conducenti

a5) sistema di controllo da parte dell'Azienda sullo svolgimento del servizio

a6) possesso di mezzi omologati per il trasporto dei disabili

a7) proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente (ad esempio: eventuale disponibilità a gite nel territorio biellese, ecc. ecc.)

Per garantire effettiva comparazione e omogeneità di valutazione delle proposte pervenute, la relazione dovrà essere impostata evidenziando, in particolare, gli elementi indicati nel lettera di invito e nell'art. 4 "Procedura di gara e criteri di valutazione" del presente disciplinare, considerati indispensabili ai fini della valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio.

I concorrenti dovranno attenersi alle prescrizioni impartite dal successivo articolo in merito alla lunghezza (espressa in righe) delle relazioni relative ai vari punti, quanto riportato in più rispetto al prescritto non verrà tenuto in considerazione.

Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dai concorrenti per l'elaborazione del documento e/o per la partecipazione alla gara.

L'offerta qualitativa deve essere presentata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ecc.), oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta dei raggruppamenti **già costituiti** deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio.

L'offerta dei raggruppamenti **non ancora costituiti** deve essere presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione.

La commissione di gara non terrà conto di eventuali depliant illustrativi riguardanti le caratteristiche dell'azienda. **Non deve essere pertanto inserito altro materiale non richiesto.**

La Busta C "OFFERTA QUANTITATIVA" deve contenere, a pena di esclusione:

- **Dichiarazione sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa concorrente **in originale, leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, in competente bollo da € 16,00**, redatta in lingua

italiana secondo il modello "allegato C", contenente:

a) Indicazione del corrispettivo economico offerto, in ribasso rispetto all'importo unitario al chilometro posto a base di gara, al netto dell'IVA, espressi in cifre ed in lettere.

L'offerta economica deve essere presentata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ecc.), oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta dei raggruppamenti **già costituiti**, deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo.

L'offerta dei raggruppamenti **non ancora costituiti** deve essere presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

- Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o illeggibili e prive della menzione della qualifica del sottoscrittore;

- Non sono ammesse le offerte parziali, incomplete, indeterminate, condizionate o con riserva, o riferite ad offerte relative ad altre procedure.
- Non sono ammesse le c.d. offerte plurime.
- Eventuali correzioni dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione.
- Le offerte vanno riportate in cifre e in lettere. In caso di disparità, qualora l'offerta non sia altrimenti determinabile, sarà preso in considerazione il dato più vantaggioso per l'Amministrazione.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato in base ai seguenti elementi di valutazione:

a) Offerta qualitativa 60 PUNTI

b) Offerta quantitativa 40 PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE 100 PUNTI

a) OFFERTA QUALITATIVA -Punti fino a 60 su 100 per l'offerta tecnica ovvero per la qualità e le garanzie del servizio globale così suddivisi:

a1) Qualità dei mezzi impiegati per il servizio PUNTEGGIO MASSIMO 18

- per ogni autoveicolo nuovo (non ancora immatricolato), da immatricolare per la prima volta entro la stipula del contratto o immatricolato per la prima volta nell'anno 2012 oppure 2011: PUNTI 8
- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2010 oppure 2009: PUNTI 6
- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2008 oppure 2007: PUNTI 4

a2) Numero di autisti in organico in possesso di patente di guida e CAP PUNTEGGIO MASSIMO 7

- oltre n. 9 autisti PUNTI 7
- da 8 a 6 autisti PUNTI 4
- da 5 a 4 autisti PUNTI 2

a3) Numero di autisti in organico assegnati al servizio di trasporto scolastico con riferimento agli anni di esperienza nell'ambito del trasporto scolastico

PUNTEGGIO MASSIMO 13

- oltre 5 autisti con 10 anni di esperienza PUNTI 3,50
- da 2 a 5 autisti con 10 anni di esperienza PUNTI 3,00
- oltre 5 autisti con 5 anni di esperienza PUNTI 2,50
- da 2 a 5 autisti con 5 anni di esperienza PUNTI 2,00
- oltre 5 autisti con oltre 3 anni di esperienza PUNTI 1,50
- da 2 a 5 autisti con 3 anni di esperienza PUNTI 0,50

a4) Sistema di sostituzione delle assenze dei conducenti PUNTEGGIO MASSIMO 4

Sistema da illustrare con una breve relazione (massimo 15 righe)

a5) Sistema di controllo da parte dell'Azienda sullo svolgimento del servizio PUNTEGGIO MASSIMO 4

Sistema da illustrare con una breve relazione (massimo 15 righe)

a6) Possesso di mezzi omologati per il trasporto di disabili PUNTEGGIO MASSIMO 4

- possesso di più di due mezzi PUNTI 4
- possesso di due mezzi PUNTI 2
- possesso di un mezzo PUNTI 1

a7) Proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale

PUNTEGGIO MASSIMO 10

Proposte da illustrare con una breve relazione (massimo 15 righe)

La valutazione dei criteri A1), A2), A3) e A6) avviene mediante criterio automatico di attribuzione non soggetto a valutazione da parte della Commissione di gara.

Ogni componente la Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 77 e 78 del d.lgs. 50/2016, attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 secondo la seguente tabella:



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

SCALA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE COEFFICIENTE

NON VALUTABILE 0

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,30

SUFFICIENTE 0,50

DISCRETO 0,70

BUONO 0,80

OTTIMO 1,00

Il punteggio complessivo dell'offerta qualitativa sarà dato dall'aggregazione dei punteggi definitivi ottenuti per ciascuno dei criteri, come di seguito determinati.

La Commissione calcolerà il coefficiente provvisorio operando la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ciascun criterio; il punteggio provvisorio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente provvisorio per il corrispondente punteggio massimo attribuibile.

Non sarà ammesso alla riparametrazione il soggetto che non abbia ottenuto un punteggio provvisorio pari ad almeno la metà del *range*.

Al verificarsi di tali condizioni il concorrente verrà escluso e non si procederà all'apertura della relativa busta dell'offerta economica.

Successivamente si procederà a trasformare i coefficienti provvisori attribuiti ad ogni criterio, ove possibile, in coefficienti definitivi, riportando ad **1** (uno) il coefficiente più alto e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti anche con riferimento all'offerta qualitativa nel complesso (c.d. doppia riparametrazione).

Tutti i valori numerici ottenuti in ogni fase del procedimento di calcolo saranno arrotondanti al terzodecimale.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di una sola offerta valida.

b) OFFERTA QUANTITATIVA - Punti 40

Punti 40 al concorrente che avrà offerto il miglior corrispettivo chilometrico, in ribasso rispetto al corrispettivo indicato all'art. 1 del presente disciplinare; agli altri operatori economici verrà attribuito il punteggio per ogni offerta, con la seguente formula:

$$V(a)_i = R_{max}/R_a$$

dove

V(a)_i = coefficiente definitivo di valutazione dell'offerta economica in esame (variabile da 0 a 1)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

R_a = valore offerto dal concorrente in esame

Le operazioni di gara saranno svolte in data **12.07.2017 ore 10.30, presso la Sala consiliare del Comune di ternengo, Piazza Cengo Romano Ruggero 2**, da apposita Commissione tecnica giudicatrice.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella data di cui sopra, in seduta pubblica, e previa verifica dei plichi pervenuti nei termini stabiliti dal presente disciplinare, provvederà ad esaminare la documentazione contenuta nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" e procederà:

- a verificare la correttezza delle offerte sulla base della normativa in vigore e nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- disporre un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese** istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- disporre la conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche in due scatole o buste separate da sigillarsi e controfirmarsi.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, potrà altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "**A – Documentazione**".

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà, previa verifica dell'integrità della



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

scatola o busta sigillata, all'apertura delle buste "**B - offerta qualitativa**" presentate dai concorrenti ammessi al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti. In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche per l'assegnazione dei punteggi, secondo le indicazioni riportate nel presente disciplinare, e alla definizione della relativa graduatoria provvisoria.

Esperate tali formalità in data **12.07.2017 alle ore 11.30**, in seduta pubblica, la Commissione procederà, previa comunicazione delle risultanze dell'offerta qualitativa, e verifica dell'integrità della scatola o plico contenente le offerte quantitative, alla valutazione delle stesse alla presenza dei concorrenti interessati, e all'attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.

Sommando il punteggio relativo all'offerta qualitativa con quello dell'offerta quantitativa, si otterrà il punteggio complessivo di ciascun concorrente.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso di parità di punteggio globale, si procederà come segue:

a) i servizi verranno aggiudicati all'operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale riferito all'offerta qualitativa;

b) in caso di parità di punteggio di cui alla lettera a) si procederà mediante sorteggio

Poiché l'aggiudicazione avviene mediante **offerta economicamente più vantaggiosa**, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla Cooperativa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di verificare la congruità dell'offerta qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'offerta del primo in graduatoria venga dichiarata anomala, ovvero nel caso in cui ex post si accerti in capo all'aggiudicatario il mancato possesso dei requisiti di idoneità morale, non si affiderà l'appalto a scorrimento immediato al secondo in graduatoria, ma, in base a riparametrazione di tutte le offerte a quella che è risultata la migliore, si procederà ad automatica riattribuzione dei punteggi.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto è subordinata:

1) all'accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ove possibile;

2) alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 del d.lgs. 50/2016;

3) all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente preposto.

L'aggiudicazione diverrà definitiva, verificati i requisiti di legge con provvedimento idoneo, ovvero quando siano decorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi. L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Titolare di P.O. previo accertamento dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza, e della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne l'esclusione, con facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione comunale, procederà se ed in quanto dovuto:

- all'applicazione della normativa vigente in tema di false dichiarazioni;
- alla segnalazione alle autorità preposte.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Si precisa che ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 83 la stazione appaltante valuterà se le eventuali violazioni commesse in sede di gara comportino, in concreto, una delle situazioni previste dal citato comma, ovvero:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti;
- 2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

3) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si illustrano le principali ipotesi di esclusione:

- a) Violazione dei termini per la presentazione dell'offerta o domanda di partecipazione, a seconda delle procedure;
 - b) Plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione, a seconda delle procedure, non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che vi sia stata violazione del principio di segretezza;
 - c) Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta, e/o apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
 - d) Mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (ad es. documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica o dichiarazioni analoghe), inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti che non sono contenuti nella busta dedicata all'offerta economica;
 - e) Incertezza assoluta sulla provenienza della domanda di partecipazione, della dichiarazione o dell'offerta determinata:
 - e.1) dalla mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei a impegnarne la volontà;
 - e.2) in caso di raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei a impegnarne la volontà;
 - e.3) dalla sottoscrizione che non è possibile attribuire ad un soggetto determinato (firma illeggibile e che non reca la menzione della qualifica del sottoscrittore);
 - e.4) omessa allegazione della procura nel caso di presentazione della documentazione di cui sopra da parte di un procuratore, o del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o altro documento richiesto in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti;
 - e.5) omessa allegazione del documento d'identità alla domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazioni di copie conformi all'originale di documenti.
- SI PRECISA CHE E' NECESSARIO PRESENTARE ALMENO UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE (in applicazione del principio di univocità della documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione).
- f) Partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati per i quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzio tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
 - g) Soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e dal presente disciplinare, ivi compresa l'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara, di una sentenza di condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave.
 - h) Difetto dei requisiti speciali di partecipazione, anche con riferimento alle indicazioni specifiche per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, falsa dichiarazione o falsa documentazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara (mancata o tardiva prova dei requisiti generali e speciali);
 - i) Mancato, inesatto, o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
 - j) Concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
 - k) Violazioni delle norme sull'avvalimento;
 - l) Se prevista, mancata produzione della garanzia provvisoria, o presentazione di cauzione non conforme a quanto stabilito, di importo errato, sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito, e nel caso di RTI



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

costituenda la mancata intestazione a tutti gli operatori raggruppandi, cauzione prestata con modalità non consentite, o avente validità inferiore a quella prescritta nel bando o, in mancanza a 180 gg., cauzione non sottoscritta;

m) Offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, se previsto;

n) Mancato versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, se previsto.

ART. 6 – COMUNICAZIONI

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare mediante posta elettronica certificata o mediante fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la procedura di gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tali mezzi di comunicazione, e ad indicare, nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da utilizzare.

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

In caso di mancata indicazione, l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Il concorrente aggiudicatario ha l'obbligo di:

- presentare la documentazione che verrà richiesta nel rispetto delle disposizioni previste dal capitolato d'oneri;

- presentarsi per la stipula del contratto nel giorno fissato mediante convocazione formale. La mancata presentazione dell'aggiudicatario nel termine stabilito, ovvero l'omessa trasmissione dei documenti obbligatoriamente previsti per la stipula del contratto entro il termine preventivamente fissato, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 8 – CLAUSOLE CONSIP

Nel caso intervenga tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una nuova convenzione Consip migliorativa, ci si riserva la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in favore della Pa.

Se l'aggiudicatario non ritiene di allinearsi l'Amministrazione non procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n.135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ALTRE INFORMAZIONI

- Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio di cui alla presente procedura di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni connesse allo svolgimento dell'appalto che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Amministrazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI, documento che potrebbe divenire obbligatorio qualora l'operatore economico metta a disposizione del personale direttamente presso la sede comunale.

- Potranno partecipare alle sedute di gara pubbliche i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l'esibizione di un documento d'identità.

- L'offerta è valida per 180/gg a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

- L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente per ragioni organizzative ha la facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.30.12.1982, n. 955.
- In caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016.
- Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto in sede di gara preclude tale possibilità.
- Nell'ipotesi di eventuale discordanza tra il capitolato prestazionale e bando o disciplinare, viene data preferenza a questi ultimi per quanto riguarda gli aspetti legati alla procedura di gara.
- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire mediante fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questa si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;
- b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
- g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Ternengo **Piazza Cengo Romano Ruggero 2**, e successivamente, presso l'archivio comunale;
- h) i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria competenza, consultabili dal sito web del comune: www.comune.ternengo.bi.it